


CITTA' DI SETTIMO TORINESE

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICOMAGNETICI aggiornamento anno 2022

redatto ai sensi
della Legge 22 febbraio 2001 n.36 s.m.i.
e della Legge Regionale 3 agosto 2004 n.19 e s.m.i.

Gruppo di lavoro:

Piero CENA
Patrizia Adriana SANTI
Daniele MOSCA

Redazione cartografica a cura di **SAT**

novembre 2022

REGOLAMENTO COMUNALE

REVISIONE	DATA	NOTE
02	novembre 2022	REVISIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE approvato con Del. CC del

Titolo I - NORME GENERALI

art. 1- Finalità

art. 2 - Ambito di applicazione

art. 3 - Definizioni

TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

art. 4 - Zonizzazione radioelettrica per impianti di telefonia mobile

art. 5 - Zonizzazione radioelettrica per impianti di radiodiffusione

art. 6 - Impianti esistenti

art. 7 - Programmi localizzativi

art. 8 - Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo

art. 9 - Limiti di esposizione e valori di attenzione

art. 10 - Obiettivi di qualità

TITOLO III – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

art. 11 – Procedimento amministrativo

art. 12 – Autorizzazioni

art. 13 – S.C.I.A.

art. 14 – Comunicazioni ed autocertificazioni

art. 15 – Istruttoria

art. 16 – Avvenuta esecuzione e certificato di conformità

art. 17 - Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione impianti

TITOLO IV – SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE

art. 18 - Spese per attività istruttorie

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

art. 19 - Vigilanza e controlli

art. 20 - Sanzioni

art. 21 – Esecutività

Titolo I

NORME GENERALI

Articolo 1 (finalità)

1. Con il presente regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, fonia e dati di tipo mobile e di telecomunicazione e diffusione sia sonora che televisiva. Inoltre si intende minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 36/2001 e dell'art. 7, comma 1 della L.R. 19/2004.

2. Il Regolamento contiene:

- i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, confermando quelli stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003;
- l'individuazione delle aree sensibili, quali scuole, parchi gioco, ospedali, residenze per anziani e relative pertinenze, all'interno delle quali non è ammessa l'installazione degli impianti, le zone di installazione condizionata, ove sussistono dei vincoli, le zone neutre e le zone di attrazione, ovvero quelle maggiormente idonee all'installazione degli impianti, quali le aree industriali;
- la disciplina delle procedure autorizzative per i nuovi impianti e per la modifica di quelli esistenti, che variano a seconda della potenza dell'impianto e dell'area di installazione;
- il rilascio delle autorizzazioni e l'efficacia delle comunicazioni sono comunque sempre subordinati al parere favorevole dell'ARPA Piemonte.

Articolo 2 (ambito di applicazione)

Le disposizioni di cui al Titolo II del Regolamento si applicano a tutti gli impianti fissi e mobili ad esclusione degli impianti radioamatoriali, con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 5 W e degli impianti utilizzati per operazioni di soccorso e protezione civile o in occasione di fiere, concerti e manifestazioni in genere (con potenza al connettore di antenna minore o uguale a 20 W).

Le disposizioni di cui al Titolo III del Regolamento si applicano a tutti gli impianti fissi e mobili indipendentemente dalla potenza e dal tipo di impiego cui sono destinati.

Sono esenti dall'osservanza del presente regolamento:

- tutti gli impianti radioelettrici mobili auto-montati;
- le apparecchiature di uso individuale domestico o lavorativo;
- impianti della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, installati sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa di proprietà dell'ente gestore.

Per gli impianti la cui titolarità è riconducibile alle Forze Armate o alle Forze di Polizia le disposizioni del presente Regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa vigente.

Articolo 3

(definizioni)

Per la corretta applicazione del Regolamento si riportano le seguenti definizioni :

1. *Regolamento*: atto amministrativo ad indirizzo programmatico che disciplina, la localizzazione degli impianti radioelettrici secondo gli indirizzi tecnici e normativi dettati dallo Stato, dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino nell'ambito delle proprie competenze.
2. *Amministrazione*: per Amministrazione si intende l'Ente Città di Settimo Torinese;
3. *Gestore*: singola società concessionaria del servizio di telefonia mobile o di radiodiffusione;
4. *Impianto per telefonia mobile*: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
5. *Impianto per radiodiffusione*: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica
6. *Impianto radioelettrico non professionale* : è la stazione di terra utilizzata per scopi radioamatoriali .
7. *Impianto fisso*: impianto che per ragioni connesse al tipo ed alla durata dell'esercizio o per ragioni di progetto, necessita di ancoraggio diretto o indiretto al suolo.
8. *Impianto mobile*: impianto che per ragioni connesse al tipo ed alla durata dell'esercizio non necessita di ancoraggio al suolo se non per motivi di sicurezza.
9. *Impianto concordato*: impianto che per ragioni connesse alla tutela della salute pubblica o per la salvaguardia del patrimonio urbanistico-ambientale è soggetto a

specifiche prescrizioni di carattere radioelettrico e/o estetico-strutturale imposte d'ufficio dall'Amministrazione o stabilite col ricorso alla Conferenza dei Servizi.

10. *Aree sensibili*: porzioni del territorio che per la particolare densità infrastrutturale o per la presenza di servizi collettivi dedicati alla popolazione infantile e/o alla tutela della salute, sono ritenute inidonee all'installazione di impianti radioelettrici. Nelle zone individuate come appartenenti a questa categoria l'installazione è preferenzialmente vietata, DGR5/9/2005 16-757.

11. *Zone di installazione condizionata*: porzioni del territorio che per la vicinanza a ad aree sensibili, per la presenza di beni culturali o per vincoli urbanistico-ambientali sono ritenute poco idonee all'installazione di impianti radioelettrici. Nelle zone individuate come appartenenti a questa categoria l'installazione non è auspicata pur tuttavia sono ammesse installazioni di tipo "concordato".

12. *Zone neutre*: porzioni del territorio ritenute potenzialmente idonee all'installazione di impianti radioelettrici conformi alla normativa vigente.

13. *Zone di attrazione* : porzioni del territorio ritenute potenzialmente idonee all'installazione di impianti radioelettrici. Nelle zone individuate come appartenenti a questa categoria le installazioni sono, per ragioni di carattere urbanistico, auspicate e favorite.

14. *Zone di vincolo* : porzioni del territorio che per inquadramento urbanistico sono ritenute inidonee all'installazione di impianti per radiodiffusione. Nelle zone individuate come appartenenti a questa categoria l'installazione è preferenzialmente vietata (D.G.R. 5/9 2005 16-757).

15. *Programma localizzativo*: documento previsionale prodotto dai gestori relativo al tipo, al numero ed alla ubicazione degli impianti per i quali intendono richiedere l'autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno.

16. *Contesto non edificato*: l'area in cui non sono presenti edifici, né sono in costruzione, entro un raggio di 300 m. dal punto di installazione dell'impianto radioelettrico.

17. *S.C.I.A.*: Segnalazione Certificata di inizio attività ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i..

18. *SUAP*: Sportello Unico per le Attività Produttive.

19. *ARPA*: agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte

20. *CORECOM*: Comitato Regionale per le Comunicazioni

21. *Obiettivi di qualità sono*:

a. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per

l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

b. i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. 36/01, ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

TITOLO II

Pianificazione territoriale

Articolo 4

(Zonizzazione radioelettrica per impianti di telefonia mobile)

Al fine di perseguire una localizzazione pianificata e razionale degli impianti per telefonia mobile e di telecomunicazione, il territorio comunale è stato suddiviso in aree secondo criteri di affinità all'installazione di tali impianti radioelettrici.

Tale suddivisione viene riportata nell'Allegato Tecnico 1 facente parte integrante del presente regolamento. Di seguito si riporta un elenco per tipo delle aree individuate ai fini della pianificazione territoriale:

Aree sensibili singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Zone di installazione condizionata

afferiscono a questa categoria :

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili. Sono da ritenersi completamente inclusi in queste aree i fabbricati e le proprietà anche solo parzialmente interferiti dal raggio di influenza della zona;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) area definita "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.);
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali,

- aree attrezzate, zone di pre- parco, zone di salvaguardia);
- e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Zone di attrazione afferiscono a questa categoria :

- a) aree destinate ad usi produttivi;
- b) aree extraurbane non destinate ad abitazione;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre afferiscono a questa categoria tutte le aree del territorio comunale non comprese nell'ambito delle aree sensibili, delle zone di installazione condizionata e delle zone di attrazione.

Articolo 5

(Zonizzazione radioelettrica per impianti di radiodiffusione)

Al fine di perseguire una localizzazione pianificata e razionale degli impianti per radiodiffusione televisiva o radiofonica, il territorio comunale è stato suddiviso in aree secondo criteri di affinità all'installazione di tali impianti radioelettrici.

Tale suddivisione viene riportata nell'**Allegato Tecnico 2** facente parte integrante del presente regolamento. Di seguito si riporta un elenco per tipo delle aree individuate ai fini della pianificazione territoriale :

Aree sensibili

singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Zone di vincolo afferiscono a questa categoria :

- a) area definita "centro storico" come da P.R.G. per tutti gli impianti di radiodiffusione indipendentemente dalla potenza efficace in antenna;
- b) tutta il centro urbano come individuato ai sensi del Codice della Strada, per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

Zone di installazione Condizionata afferiscono a questa categoria tutte le zone non già ricomprese nelle zone di vincolo che presentino le seguenti caratteristiche :

- a) l'aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili. Sono da ritenersi completamente inclusi in queste aree i fabbricati e le proprietà anche solo parzialmente interferiti dal raggio di influenza della zona;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di pre- parco, zone di salvaguardia);
- d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area

Zone di attrazione afferiscono a questa categoria

- a) aree destinate ad usi produttivi;
- b) aree extraurbane non destinate ad abitazione;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale

Zone neutre afferiscono a questa categoria tutte le aree del territorio comunale non comprese nell'ambito delle aree sensibili, delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata e delle zone di attrazione.

Articolo 6

(Impianti esistenti)

Tutti gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento sono riportati rispettivamente con apposita simbologia nelle tavole cartografiche n. 1 e n. 2 allegate allo stesso.

Articolo 7

(Programmi localizzativi)

- 1) I gestori o i proprietari di impianti che intendano installarne di nuovi sono tenuti a presentare all'Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno un programma localizzativo aggiornabile, su istanza di parte, con cadenza trimestrale.
- 2) Il piano localizzativo dovrà indicare di ogni impianto previsto, l'ubicazione, il

tipo radioelettrico, la eventuale possibilità di condivisione di strutture già esistenti e le ragioni che motivano l'incremento della rete (aumento della popolazione-utente, miglioramento della copertura radioelettrica, razionalizzazione della rete, sostituzione impianti, ecc.);

3) Il piano localizzativo deve includere gli impianti previsti nelle programmazioni precedenti che non abbiano ancora attivato i procedimenti autorizzatori di rito e per i quali permanga, da parte del gestore, interesse d'impresa.

4) La presentazione del piano localizzativo non è dovuta quando il gestore o il proprietario non prevedano di richiedere l'installazione di nuovi impianti nell'anno solare successivo al termine ultimo per la presentazione dei piani.

5) L'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione dei programmi localizzativi ha facoltà di convocare i gestori, per propria iniziativa o su istanza di parte, al fine di favorire la condivisione di strutture già esistenti senza pregiudizio per le strategie aziendali ed il segreto industriale.

6) Nel caso di presentazione di istanza per l'autorizzazione all'installazione di impianti non compresi nel programma localizzativo dell'anno in corso il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.. Fanno eccezione le istanze relative ad impianti per i quali si evidenzino ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

7) L'Amministrazione si riserva la facoltà di esperire la propria attività avvalendosi anche della collaborazione di esperti esterni alla propria struttura o di Università scientifiche ed Enti di ricerca.

8) L'Amministrazione comunale, al fine di assicurare la più adeguata informazione alla cittadinanza, porrà in pubblicazione i programmi localizzativi proposti da gestori o proprietari di impianti su una apposita area dedicata nel sito web istituzionale.

Articolo 8

(Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo)

1. Il programma localizzativo annuale, oltre a quanto previsto dall'art. 7, è così composto:

a. planimetria generale con le seguenti caratteristiche:

- l'indicazione dell'intero territorio comunale e di porzioni significative dei territori dei comuni confinanti;
- indicazione, nelle planimetrie di cui al punto 1, dei propri siti in servizio, anche se ricadenti nei comuni confinanti;

- individuazione delle aree circoscritte di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dei nuovi impianti;
 - b. relazione tecnica riportante:
 - le specifiche delle caratteristiche tecniche degli impianti ipotizzati;
 - l'indicazione delle ragioni che sorreggono l'incremento della rete e che hanno determinato la scelta del sito;
 - l'evidenziazione delle possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti.
2. Tutti gli elaborati, accompagnati da lettera di presentazione riportante l'elenco degli allegati, devono essere presentati mediante invio alla casella PEC del Comune, sottoscritti digitalmente dal soggetto

Articolo 9

(Limiti di esposizione e valori di attenzione)

1. Per gli impianti installati che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, oggi riferibili alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione stabiliti per legge ed oggi indicati nella tabella 2 all'allegato B del DPCM 8 luglio 2003.

Articolo 10

(Obiettivi di qualità)

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione a campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente regolamento, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003.

TITOLO III

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Articolo 11

(Procedimento amministrativo)

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica di quelli esistenti, sono sottoposte alle procedure di cui al D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., ed alla L.R. 19/2004 e s.m.i.. L'iter comunale per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di un impianto radioelettrico si compone dei seguenti passi:

- Presentazione della Domanda di Autorizzazione;
- Istruttoria della Domanda di Autorizzazione;
- Comunicazione di avvenuta realizzazione delle opere e certificazione di conformità tecnica.

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al S.U.A.P. competente domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto radioelettrico, allegando nel caso di impianti per radiodiffusione gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

A seconda della tipologia di impianto la domanda è formulata: con istanza di autorizzazione, con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con comunicazione e/o autocertificazione.

Al momento della presentazione della domanda il S.U.A.P. abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. ed al Servizio Ambiente del Comune di Settimo – la documentazione presentata.

L'istruttoria delle pratica, finalizzata al conseguimento dei titoli abilitativi ed all'emissione del provvedimento finale, è attribuita alla struttura comunale competente in materia, che procederà alla verifica e/o all'acquisizione dei pareri previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sanità pubblica e tutela ambientale, facendo ricorso - ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 44, comma 7 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. - all'istituto della Conferenza dei Servizi, fermo restando, quale fase endoprocedimentale, l'esame dell'Organo Tecnico Comunale interno all'Amministrazione Comunale.

2. Le istanze, segnalazioni, comunicazioni ed autocertificazioni sono formulate utilizzando la procedura informatica del S.U.A.P. secondo le modalità e la modulistica indicate dalla normativa vigente.

3. L'istanza è pubblicizzata oltre che dal SUAP, attraverso il proprio portale, anche dal Comune tramite l'Albo Pretorio on line, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

4. Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

5. Per le aree di proprietà del comunale l'autorità competente, per il tramite del SUAP, potrà rilasciare l'autorizzazione all'installazione degli impianti solo ad avvenuta sottoscrizione di specifica convenzione o contratto per la locazione del sito. Per le aree di proprietà privata il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e modifica degli impianti è condizionato alla presentazione di titolo di proprietà o contratto di locazione; nel caso di nuovo impianto su nuova localizzazione non di proprietà del gestore è necessario presentare anche l'atto di assenso del proprietario del bene immobile.

Articolo 12

(Autorizzazioni)

1. L'installazione e la modifica di impianti radioelettrici, previsti nei programmi localizzativi, con potenza efficace in antenna superiore a 20 W (ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 259/2003 e s.m.i.) è ordinariamente soggetta ad autorizzazione. Il Gestore è tenuto a presentare istanza di autorizzazione, in marca da bollo, al S.U.A.P..

2. Il SUAP provvede a comunicare l'avvio del procedimento ed il nome del Responsabile del Procedimento (ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.) al Gestore richiedente ed a trasmettere all'ARPA ed all'Organo Tecnico Comunale, per il tramite del Servizio Ambiente del Comune, copia dell'istanza provvista della relativa documentazione al fine dell'emissione dei relativi pareri tecnici.

3. L'istanza dovrà essere corredata di documentazione idonea a comprovare le iniziative di preventiva informazione alla cittadinanza interessata condotte dal Gestore, attraverso avvisi nelle bacheche condominiali o utilizzando canali informativi che riterrà più efficaci, finalizzate a rendere edotti i cittadini presenti negli edifici sui quali verranno installati gli impianti dell'intenzione di procedere con l'installazione degli impianti stessi.

4. Le istanze di autorizzazione per le quali l'Amministrazione o l'ARPA non abbiano comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo, si intendono accolte dopo che sono trascorsi 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda.
5. Il Responsabile del Procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 gg. dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione presentata. Il termine di cui al punto 6) riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Il SUAP una volta ricevuti i pareri tecnici positivi, dall'ARPA e dall'Organo Tecnico Comunale competente, provvede al rilascio dell'autorizzazione nella forma di provvedimento unico, condizione necessaria per la costruzione e l'esercizio dell'impianto ferma restando l'acquisizione della concessione ministeriale per gli impianti che la necessitano.
7. Le opere autorizzate devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. Inoltre devono essere realizzate in maniera conforme a norme e regolamenti vigenti in materia edilizia ed alle eventuali prescrizioni di tipo tecnico - costruttivo riportate nel provvedimento autorizzatorio.
8. Il SUAP trasmette al CORECOM ed all'ARPA copia dei provvedimenti di autorizzazione o dei dinieghi espressi al fine di consentire l'aggiornamento del catasto degli impianti fissi radioelettrici all'interno del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA).

Articolo 13

(S.C.I.A.)

1. L'installazione di impianti, previsti nei programmi localizzativi, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 W (ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 259/2003 e s.m.i.) e l'installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, indipendentemente dai Watt di potenza, (fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'art. 44 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.), ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 259/2003 e s.m.i., sono soggette a S.C.I.A..
2. Il Gestore che intende installare o modificare un impianto di cui al punto precedente è tenuto a presentare una S.C.I.A. al Comune per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) che provvede a comunicare l'avvio del procedimento ed il nome del Responsabile del Procedimento (ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.) al Gestore

richiedente ed a trasmettere all'Organo Comunale competente, tramite il Servizio Ambiente del Comune, ed all'ARPA copia della segnalazione provvista della relativa documentazione al fine dell'emissione dei relativi pareri tecnici.

3. Il Responsabile del Procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 gg. dalla data di ricezione della segnalazione, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione presentata. Il termine di cui al punto 4) riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

4. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione della copia della segnalazione l'ARPA rilasci un parere negativo, il comune per il tramite del SUAP, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i., adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

5. La segnalazione certificata dovrà essere corredata di documentazione idonea a comprovare le iniziative di preventiva informazione alla cittadinanza interessata condotte dal Gestore, attraverso avvisi nelle bacheche condominiali o utilizzando canali informativi che riterrà più efficaci, finalizzate a rendere edotti i cittadini presenti negli edifici sui quali verranno installati gli impianti dell'intenzione di procedere con l'installazione degli impianti stessi.

6. Le S.C.I.A., qualora riguardino impianti di radiodiffusione, devono riportare obbligatoriamente gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

7. Il SUAP trasmette al CORECOM entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza copia di tutta la documentazione pervenuta nel caso di impianti con potenza compresa tra 5W e 20W, o nel caso di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive con potenza >20W, oppure la sola scheda tecnica nel caso di impianti con potenza inferiore ai 5W.

Articolo 14

(Comunicazioni ed autocertificazioni)

1. Le comunicazioni e le autocertificazioni devono essere inoltrate al Comune - Servizio Ambiente, per il tramite del SUAP che provvederà a trasmetterle agli enti competenti A.R.P.A. e CO.RE.COM. a seconda della tipologia.

2. Le variazioni non sostanziali degli impianti consistenti nelle modifiche delle caratteristiche degli stessi, già provvisti di titolo abilitativo, incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e

aumenti della superficie di sagoma non superiore a 1,5 metri quadrati sono soggette ad una comunicazione, così come indicato all'art. 46 del d.lgs. 259/2003 e s.m.i..

3. L'installazione e l'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle indicate necessità e comunque entro e non oltre 120 giorni dalla collocazione, sono soggette ad una comunicazione così come indicato al c. 1 dell'art. 47 del d.lgs. 259/2003 e s.m.i.. Gli impianti saranno attivabili qualora, entro 30 gg. dalla presentazione, l' A.R.P.A. non si pronunci con parere negativo. L'installazione di impianti di telefonia mobile la cui permanenza in esercizio non superi i 7 gg. è soggetta a comunicazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'opera come indicato al c. 2 dell'art. 47 del d.lgs. 259/2003 e s.m.i..

4. L'installazione e/o modifica delle seguenti tipologie di impianto è soggetta a comunicazione:

a. impianti radioelettrici con potenza efficace in antenna inferiore od uguale a 5 W (ai sensi dell'art. 2 c. 3, lettera a) della L.R. 19/2004);

b. impianto fisso ad uso radioamatoriale/cb (ai sensi dell'art. 2 c. 3, lettera a) della L.R. 19/2004);

c. impianto fisso a radiofrequenza per Forze Armate e Forze di Polizia (ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 19/2004);

5. E' soggetta ad autocertificazione l'attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento al Comune ed all'A.R.P.A., le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n.259/2003 e s.m.i., degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

Articolo 15

(Istruttoria)

1. Il Comune procede all'istruttoria della domanda di autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto radioelettrico secondo le modalità e le procedure di cui all'artt. 44 e 45 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i..

2. Il S.U.A.P. emetterà un provvedimento di diniego, preceduto da specifico preavviso (ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.), nei seguenti casi :

- a. installazione o modifica di impianti radioelettrici non previsti dal programma localizzativo di cui all'art. 7 del presente Regolamento, fatti salvi i casi in cui il richiedente dimostri, attraverso attestazioni e documenti, l'indifferibilità e l'urgenza dell'opera;
- b. installazione o modifica di impianti radioelettrici - anche se previsti dal programma localizzativo - nelle aree sensibili così come definite dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento;
- c. mancanza della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni (impianti per radiodiffusione);
- d. parere tecnico contrario dell'A.R.P.A.;
- e. difformità costruttive dell'impianto radioelettrico in rapporto alle norme edilizie stabilite dal P.R.G e dal Regolamento Edilizio vigenti del Comune di Settimo T.se, dagli strumenti normativi territoriali sovracomunali e dai Piani d'Area, nonché alle norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali, delle aree protette e del paesaggio;
- f. assenza della sottoscrizione di specifica convenzione o contratto per la locazione del sito per l'installazione dell'impianto radioelettrico (nei casi di siti di proprietà comunale);
- g. assenza del titolo di proprietà o contratto di locazione; nel caso di nuovo impianto su nuova localizzazione non di proprietà del gestore anche assenza dell'atto di assenso del proprietario del bene immobile dove si intende installare l'impianto (nei casi di siti di proprietà privata).

3. In tutti gli altri casi non specificati nell'elenco precedente il S.U.A.P. rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico. In particolare nelle zone di installazione condizionata, acquisito il parere tecnico favorevole dell'ARPA, si autorizza l'installazione o la modifica di impianti concordati qualora siano previsti dal programma localizzativo. Tale genere di impianti, per ragioni connesse alla tutela della salute pubblica o per la salvaguardia del patrimonio urbanistico-ambientale sono soggetti a specifiche prescrizioni di carattere radioelettrico e/o estetico-strutturale imposte d'ufficio dall'Amministrazione competente o stabilite con deliberazione della Conferenza dei Servizi ove ne ricorrano i presupposti. L'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività.

Articolo 16

(Avvenuta esecuzione e certificazione di conformità)

1. Il Gestore o i proprietari degli impianti comunicano l'avvenuta esecuzione delle opere e certificano la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nel provvedimento autorizzatorio o indicate nella SCIA. Da tale obbligo sono esclusi: gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e gli apparati dei radioamatori; gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.
2. Il S.U.A.P. provvede a trasmettere all'A.R.P.A. comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Articolo 17

(Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti)

1. Le procedure amministrative semplificate si applicano:
 - a. alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
 - b. alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e dalla relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione di servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
 - c. alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
 - d. alla realizzazione, all'interno delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, delle seguenti tipologie di impianti:
 - impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche,

tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA);

- impianti microcellulari;
 - utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi;
 - e. installazione condivisa.
 - f. Per l'installazione degli impianti individuati al comma precedente è possibile presentare la S.C.I.A.;
2. Trovano applicazione le prescrizioni contenute nell'art. 13, comma 5, del presente Regolamento.
3. Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

TITOLO IV

Spese per le attività istruttorie

Articolo 18

(Spese per attività istruttorie)

Con sentenza n. 47/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Per questo motivo, non è dovuto il pagamento delle spese per diritti di istruttoria, relativi alle domande di autorizzazione ed alle denunce di inizio attività presentate dalla esponente per l'installazione di impianti di radiocomunicazione.

TITOLO V

Vigilanza e Sanzioni

Articolo 19

(Vigilanza e Controlli)

1. Ai fini dell'attuazione della Legge Regionale il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (istituzione, organizzazione e

funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazione), avvalendosi dell'A.R.P.A., ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell'A.R.P.A. fissati all'art. 38 della L.R. 44/2000;

2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
- c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi

3. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma 2, sono comunicati all'Autorità sanitaria locale e alla Provincia di Torino.

4. Il Comune, avvalendosi di proprie apparecchiature, effettua attività di monitoraggio sui siti sensibili individuati sulla cartografia allegata al presente regolamento. Qualora dagli esiti dell'attività di controllo si verifichi il superamento dei valori prescritti il Comune richiederà ulteriori verifiche all'A.R.P.A. competente.

Articolo 20

(Sanzioni)

Il Comune in applicazione alle disposizioni normative vigenti, anche sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA, irroga le sanzioni quale Amministrazione preposta al rilascio delle autorizzazioni e ne introita i proventi

Per le violazioni relative ai contenuti del presente regolamento ed alle Leggi di settore, si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 della Legge Regionale 3/8/2004, n.19.

Articolo 21

(Esecutività)

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.